

VOLUNTARY DISCLOSURE

San Marino, 27 Marzo 2015

Daniele Majorana
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990)

Il sistema tributario italiano è fondato sul principio della "tassazione su base mondiale" dei propri residenti (*world wide taxation system*) per i quali il reddito complessivo è costituito da tutti i redditi conseguiti, in Italia ed all'estero.

Tale principio ha giustificato l'esigenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, di uno strumento giuridico che le consentisse di attuare opportuni controlli sui redditi e sui flussi di fonte estera rilevanti per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, a fronte della liberalizzazione dei movimenti di capitale che ha avuto luogo negli anni 1990. A tale finalità -risponde la vigente disciplina sul monitoraggio fiscale.

Sotto il **profilo soggettivo**, sono tenuti agli adempimenti sopra individuati i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che seguono:

- persone fisiche;
- enti non commerciali, compresi fondazioni e trust;
- società semplici e associazioni tra professionisti equiparate.

Monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990)

Nell'esame della disciplina del monitoraggio fiscale, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti che consentono di focalizzare con un maggior grado di dettaglio gli estremi della fattispecie:

- Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
- Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Tale obbligo, però, sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

È da ritenersi esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell'attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

Quadro Sanzionatorio

Presunzione relativa di fruttosità (art. 6, D.L. 167/1990)

Gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Termini per l'accertamento (art. 43, DPR 600/73): Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Quadro Sanzionatorio

Presunzione relativa di evasione (art. 12, D.L. 78/2009)

A decorrere dal 30 dicembre 2009, ai fini fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute nei Paesi a regime fiscale privilegiato in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione, salva prova contraria. In tal caso:

• le sanzioni previste sono raddoppiate (min. 200% - max 400%);

• *i termini per l'azione di accertamento sia dei redditi che delle violazioni del monitoraggio fiscale sono raddoppiati* (i) sia ai fini delle imposte sui redditi (otto anni successivi alla presentazione della dichiarazione o dieci, in caso di omessa presentazione della dichiarazione) che (ii) ai fini del monitoraggio fiscale (10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione).

SANZIONI MONITORAGGIO FISCALE

(art. 5, D.L. 167/1990, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), L. 6/8/2013, n. 97.)

Minima	5%	10%	6%	3%
Massima	25%	50%	30%	15%
Confisca	SI	SI	NO	NO
Sezione I (Flussi per cause diversi dagli investimenti finanziari esteri)	SI	SI	NO	NO
Sezione II (Stock di attività finanziarie estere)	SI	SI	SI	SI
Sezione III (Flussi afferenti le attività finanziarie estere)	SI	SI	NO	NO

Sistema sanzionatorio tributario

•Possibilità di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo (art. 7, D.Lgs. 472/97);

•Applicazione del principio del "*favor rei*": (art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. 472/97). In particolare, valgono le seguenti regole: (i) salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, non è ammessa ripetizione di quanto pagato; (ii) se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

•Applicazione del "*cumulo giuridico*" (art. 12, D.Lgs. 472/97) quando, con un'unica azione o omissione si violano diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, per attenuare il rigore del "*cumulo materiale*" (sommatoria delle sanzioni corrispondente a ciascuna violazione), è prevista l'applicazione di un'unica sanzione (corrispondente alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio).

•Entro il termine previsto per la preposizione del ricorso (60 gg. dalla notifica dell'atto di accertamento), è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione comminata (cd. "*definizione agevolata*") comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 16, D.Lgs. 472/97).

Voluntary disclosure (*contesto internazionale*)

All'epoca dello scudo fiscale, coloro che non ritenevano di aver bisogno di rimpatriare consistenti attività in tempi brevi (ad esempio per finanziare i propri investimenti in Italia o per garantirsi un adeguato tenore di vita) ritenevano comunque che fino a quando avessero mantenuto il proprio denaro presso intermediari finanziari localizzati in Paesi non collaborativi, difficilmente il fisco italiano avrebbe potuto individuarli.

In seguito alla crisi finanziaria del 2008, il contesto internazionale si è presentato in rapidissimo mutamento relativamente alla **necessità di rimpatrio** di attività illecitamente detenute all'estero e di **scambio di informazioni** tra Paesi.

Già nel settembre 2010, l'OCSE ("*Offshore Voluntary Disclosure Comparative Analysis, guidance and policy advice*") aveva evidenziato:

- l'impossibilità di derogare alle misure antiriciclaggio già in essere. Il che porta spontaneamente a far sì che si attui una naturale collaborazione tra intermediari finanziari, professionisti e relativi clienti;
- Necessità di far comprendere ai contribuenti evasori che decidono di non partecipare ai programmi di voluntary disclosure che le attività finanziarie non debitamente dichiarate in precedenza saranno inevitabilmente svelate.

Voluntary disclosure (*contesto internazionale*)

- Raccomandazione GAFI (Gruppo Azione Finanziaria Internazionale) di qualificare reati tributari come prodromici al riciclaggio, seguita dalla Proposta IV Direttiva antiriciclaggio;
- Accordo di cooperazione Svizzera - USA: il segreto bancario svizzero sui conti di cittadini USA è di fatto stato abolito nei confronti dell'amministrazione americana;
- Scambio d'informazioni Paesi FATCA Partners e US;
- Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS, scambi d'informazione automatici tra 44 Paesi OCSE, operativo dal 2017);
- 2014: L'Italia ha espunto San Marino dall'elenco dei Paesi Black list per effetto del testo della nuova Convenzione per evitare la doppia imposizione sottoscritto;
- 2014: Accordi tra l'Italia e Lussemburgo che disciplina lo scambio d'informazioni;
- 2015: Accordi tra l'Italia, Svizzera (art. 26 Convenzione), Liechtenstein (Tax Information Exchange Agreement-TIEA) e Monaco (TIEA) in materia di scambio d'informazioni.

Reato di autoriciclaggio

Il legislatore, con la stessa legge n. 186/2014, che ha introdotto la procedura di voluntary disclosure, ha introdotto nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio per il cui tramite ha acquisito rilevanza penale l'impegno dell'autore di un qualsiasi delitto non colposo nel "pulire" il profitto del reato per farlo rendere.

L' art. 648-ter.1 c.p. sanziona " ... chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" mentre continuano ad essere considerati non punibili "le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Il reato tributario può essere quello produttivo del profitto il cui utilizzo integra il delitto di autoriciclaggio, infatti:

- Rientrano nella categoria dei delitti non colposi quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sanzioni penali tributarie);
- Lo stesso legislatore, nel delineare gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, riconosce al contribuente "ben operoso" la non punibilità che si estende – oltre che a plurimi reati tributari – a valle degli stessi e cioè al riciclaggio (art. 648-bis c.p.) fatto da terzi, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) sempre fatto da terzi e all'autoriciclaggio "limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria".

Voluntary disclosure

(*Quadro di riferimento normativo*)

La procedura di collaborazione volontaria (*artt. da 5-quater a 5-septies DL 167/1990, come modificato dalla L. 186/2014*), consente a chi abbia commesso fino al **30 settembre 2014** violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi) di definire in modo agevolato le relative sanzioni e di regolarizzare eventuali illeciti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute, mediante l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato ed eventualmente il loro rimpatrio, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che consentano un adeguato scambio d'informazioni.

La voluntary disclosure si concretizza in un'azione di accertamento da parte dell'amministrazione che si attiva su istanza da parte del singolo contribuente (*cd. autodenuncia*), che pertanto beneficia di un sistema sanzionatorio attenuato.

L'istanza all'Agenzia delle Entrate, è corredata da tutti i documenti e le informazioni necessarie per la ricostruzione: (i) degli investimenti e delle attività finanziarie estere; (ii) dei redditi per tutti i periodi di imposta per i quali – alla data di presentazione della richiesta – non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale.

Voluntary disclosure

(Quadro di riferimento normativo)

All'UCIFI (Circolare dell'Agenzia delle Entrate, num. 25/E del 31/7/2013) è stato affidato il compito di sperimentare l'azione di contrasto nello specifico settore anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla *voluntary disclosure* di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali .

Non rientrano nella procedura le violazioni in tema di imposte di successione e donazione, imposta di registro ed altri tributi indiretti.

Non si tratta di un condono mascherato perché saranno dovute tutte le imposte evase nei periodi ancora accertabili (tenendo conto del raddoppio dei termini nel caso in cui le attività siano detenute in paradisi fiscali non collaborativi o ove si manifestino rilievi penali).

Il contribuente ha l'onere di dimostrare, esibendo la documentazione bancaria, l'origine dei fondi per superare la presunzione che i capitali non dichiarati siano formati con redditi non assoggettati a tassazione.

Voluntary disclosure (Analisi costi / benefici)

Svantaggi: la voluntary disclosure è onerosa per i contribuenti che abbiano alimentato i conti esteri di recente, in tal caso l'appeal della procedura è prevalentemente la copertura penale.

Gli Effetti:

Ad esito della procedura, si determina:

- la definizione delle violazioni relative al monitoraggio fiscale (mod. RW);
- la definizione delle violazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute non versate e dei contributi;
- Esclusione della presunzione di evasione e del relativo raddoppio dei termini sia ai fini delle imposte che del monitoraggio fiscale. Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di applicare la predetta presunzione, nei casi in cui si configuri in maniera evidente l'impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo previsto dalla Voluntary disclosure (articolo 5-quater, comma 1, lettera a), DL 167/1990).

Voluntary disclosure

(Analisi costi / benefici)

Gli Effetti:

Ad esito della procedura, si determina l'esclusione dalla punibilità per tutti i *delitti tributari di dichiarazione e di omesso versamento* previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter) delle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, ad eccezione:

i. di quelli relativi all'emissione di fatture false, all'occultamento o distruzione di documenti contabili, all'indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (artt. 8, 10 e 11, D.Lgs. n. 74/2000);

ii.

iii. reati che potrebbero risultare connessi ai precedenti: dai delitti di falso, inclusi quelli riguardanti le comunicazioni sociali, commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto;

iv. dei *reati di autoriciclaggio*, solo per le attività oggetto della procedura dei *reati di riciclaggio* quando i reati presupposto sono quelli tributari resi non punibili;

AdE ha l'obbligo di comunicare alla Procura entro 30 giorni la conclusione della procedura volontaria;

Voluntary disclosure

(Differenze rispetto allo scudo fiscale)

- Non consente l'anonimato, non è previsto il regime di segretezza;
- Riguarda tutte le attività detenute illecitamente all'estero
- Non prevede forfettizzazioni per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, dell'Iva delle imposte di successione e donazione, dell'Irap dell'IVIE ed IVAFE e di eventuali altri tributi dovuti
- Prevede l'applicazione delle sanzioni vigenti, anche se nelle misure minime consentite dalla legge
- Prevede la non applicabilità di alcune sanzioni penali tributarie, senza effetti su eventuali altri reati che dovessero emergere anche in capo a terzi (ad esempio, societari);
- Risvolti "delatori": è previsto che le informazioni emerse in occasione della procedura siano utilizzabili dal fisco "contro" il contribuente o terzi. Ciò può determinare l'ulteriore inconveniente che i terzi denunciati dal contribuente non possano più accedere alla procedura
- non coinvolge l'intermediario ma il professionista incaricato di assistere il cliente nella procedura il quale deve mettersi il cappello del "finanziere";
- Interferisce con lo scudo fiscale, il contribuente potrebbe essere indotto ad esibirlo all'Ufficio per giustificare alcune entrate o uscite, previo esame a posteriori sulla sua conformità alla legge. Lo scudo opera fino a concorrenza degli importi indicati in dichiarazione; la differenza sarà soggetta a Voluntary Disclosure. In tal caso, è possibile un controllo dell'Agenzia sulla corretta applicazione dello scudo i cui effetti potrebbero essere disconosciuti

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Profili soggettivi:

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale persone fisiche, agli enti non commerciali (trust e fondazioni) e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Sono **esclusi**, dunque, le società e gli enti commerciali.

Si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”* (art. 2, c. 2, TUIR).

Non è necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ma è sufficiente che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura.

Possono usufruire della procedura i cittadini italiani che, pur essendosi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), abbiano comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio o abbiano, di fatto, continuato a dimorare abitualmente in Italia (*cosiddetti estero residenti fittizi*).

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria a carico del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (“black list” delle persone fisiche – dm 4 maggio 1999 che ancora contiene Liechtenstein, Monaco e Svizzera).

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Profili oggettivi (Circ. AdE n. 38/2013)

Sono oggetto della procedura di VD le violazioni del monitoraggio fiscale relative a tutti gli investimenti ed attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (Circ. AdE n. 38/2013), suddivise tra:

I. Attività finanziarie:

II. Altre attività

Gli investimenti all'estero oggetto della disciplina del monitoraggio fiscale sono quelli "... attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ..." (Circ. AgE 43/ 2009).

Dal 2009, l'obbligo scatta anche in assenza di reddito anche ove vi sia soltanto una potenziale capacità produttiva di reddito (Istruzioni UNICO 2010).

Attenzione, non rileva:

Il titolo giuridico mediante il quale si esercita il diritto di possesso (proprietà o altro diritto reale);
La modalità di acquisizione delle attività (rilevano anche eredità o donazioni)

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Profili oggettivi (Circ. AdE n. 10/2015)

Rientrano tra le **attività finanziarie**:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- obbligazioni estere e titoli similari;
- titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero;
- le attività finanziarie italiane detenute all'estero in deposito fisico presso terzi;
- Le attività finanziarie Italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti interposti.
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri)
- valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine ed il prestito titoli;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Profili oggettivi (Circ. AdE n. 10/2015)

Il principio generale individua la localizzazione dell'attività nel Paese ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l'occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest'ultimo che determina il paese di detenzione dell'attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell'attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo Stato in cui ha sede il veicolo interposto.

Ad esempio, un immobile ubicato in Francia o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama.

Di contro, le attività finanziarie illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano detenute nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list. Infatti, in tale caso, la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera era, grazie al segreto bancario ivi vigente, già di per sé in grado di garantire sufficientemente l'occultamento al fisco italiano della disponibilità delle stesse in capo al contribuente nazionale.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Profili oggettivi (Circ. AdE n. 10/2015)

Tra le **altre attività** rientrano:

- Gli immobili “che si trovano fuori dal territorio dello Stato”. Sono stati considerati “detenuti all'estero” anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero (Ris. n. 134/E del 30 aprile 2002).
- I preziosi e le opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato
- Gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri”
- Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia
- I beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.)
- Gli oggetti di antiquariato

Voluntary disclosure

(Le cause di inammissibilità)

La facoltà di accedere alla VD è preclusa qualora l'autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza:

- a) dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- b) dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento, quali "inviti", "richieste" e "questionari" di (art. 51, 2° co. D.P.R. n. 633/1972 e all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973);
- c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

Non rientrano nella suddetta categoria le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari (art. 32, c. 1 num. 7), del d.P.R. n. 600/1973).

L'operatività delle cause di inammissibilità è stata improntata **alla formale conoscenza** delle stesse da parte di colui che desidera attivare la procedura.

L'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall'avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

Il contribuente può attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale anche se sia stato interessato dall'avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili "nazionali". Infatti, le cause di inammissibilità potranno comunque essere rimosse attraverso: ravvedimento operoso, l'adesione ai verbali di constatazione. Nel caso in cui il contribuente desideri comunque collaborare anche per il periodo d'imposta precluso, ai fini del controllo fiscale o delle eventuali indagini penali in corso, l'Ufficio, nella determinazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate, terrà conto anche dell'atteggiamento collaborativo del contribuente.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Periodi d'imposta coinvolti:

La VD riguarda le violazioni commesse sul modulo RW (e le relative evasioni reddituali) entro il **30 settembre 2014** con riferimento ai periodi d'imposta 2013 e precedenti per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi sull'RW.

L'omessa presentazione del quadro RW si prescrive in tempi differenti a seconda del Paese in cui sono state collocate le attività estere:

-Per gli Stati e territori a regime fiscale privilegiato (*DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001*) le annualità aperte vanno dal 2004 al 2013 (in caso di *dichiarazione omessa*), oppure dal 2006 al 2013 (in caso di *dichiarazione presentata ma incompleta*);

- le annualità aperte vanno dal 2010 al 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dal 2009 al 2014 ai fini del monitoraggio fiscale, per:

- Per gli stati white list;
- per quelli a regime fiscale privilegiato che entro il 1° di marzo 2015 hanno firmato un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio d'informazione;
- per i paesi black list ove il contribuente abbia rilasciato all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (*waiver*):.

Rimane sempre operativo il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento, per le infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

L'**istanza di accesso** alla procedura di collaborazione volontaria è effettuata mediante la presentazione telematica di un modello, entro il 30 Settembre 2015 in cui si devono indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona.

Entro i 30 giorni successivi all'invio, si devono fornire agli uffici, i **documenti e le informazioni** necessarie per determinare i redditi che servono per costituire i capitali all'estero, i redditi derivanti da tali investimenti e attività, nonché i documenti e le informazioni utili per determinare eventuali maggiori imponibili agli effetti delle varie imposte considerate non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

L'esame di tale documentazione può produrre "effetti delatori" con riferimento:

- A collegamenti con conti correnti e dossier oramai estinti;
- Rapporti con soggetti estranei che potrebbero aver commesso violazioni di vario genere (emissione di fatture false);

Inoltre, la procedura di collaborazione volontaria internazionale è caratterizzata da:

- un ambito oggettivo "proprio", che comprende: (i) gli investimenti e le attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero e (ii) i redditi non dichiarati, connessi a tali investimenti ed attività (cd. *Collaborazione volontaria internazionale*);
- un ambito oggettivo derivato nazionale, che comprende gli imponibili non connessi con i predetti investimenti e attività di natura finanziaria (*collaborazione volontaria nazionale*).

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Cenni sulla procedura *(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193):*

- la trasmissione della documentazione e la relazione di accompagnamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, ma comunque non oltre il 30 settembre 2015;
- la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;
- La richiesta possa essere integrata nell'arco di trenta giorni dall'invio della stessa.
- La documentazione fornita dovrà consentire l'individuazione del beneficiario effettivo delle attività finanziarie e patrimoniali, laddove le stesse siano formalmente intestate a un soggetto interposto.
- In caso di deleghe o procure, dovrà esserne evidenziato il sostanziale utilizzo, al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell'attività estera.
- Dovrà essere fornita la documentazione atta a comprovare la formazione delle attività estere qualora tali disponibilità si siano formate in annualità ancora accertabili suddivisa per paese di riferimento (white list, black list e back list collaborativo), suddiviso per periodo d'imposta.
- La responsabilità, rispetto alla veridicità e alla completezza dei contenuti della richiesta, della documentazione e delle informazioni relative, sono ricondotte al contribuente, non estendendosi né al professionista che fornisce supporto alla predisposizione della richiesta di accesso alla procedura di né all'intermediario abilitato che presenta il modello di richiesta, se non nei casi previsti dalla legge.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Cenni sulla procedura:

La richiesta di adesione è spontanea e impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione all'Amministrazione Finanziaria. L'esibizione di documenti falsi è punito con la *reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*.

Il contribuente che accede alla procedura unisca alla documentazione una relazione di accompagnamento, che deve comprendere:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura e deve essere trasmessa contestualmente tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Cenni sulla procedura:

Nei casi in cui la media delle consistenze delle sole attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di € 2.000.000, il contribuente su base opzionale, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, può:

- i. calcolare gli stessi applicando il coefficiente di rendimento forfettario del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno;
- ii. determinare l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.

La media delle consistenze dovrà essere calcolata ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di collaborazione volontaria in cui sussistono attività finanziarie detenute all'estero in violazione del decreto e al denominatore il numero di tali periodi d'imposta.

Nel caso di cointestatari o di altri soggetti che avevano la disponibilità di tali somme, l'importo è ripartito tra tutti i soggetti che non potranno ricorrere alla voluntary forfettaria, anche se la quota di loro competenza è inferiore ad € 2.000.000.

Tale determinazione forfettaria non è riconosciuta in caso di voluntary disclosure nazionale.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Cenni sulla procedura:

- Presentazione della richiesta di disclosure sulla base di moduli formulati dall'Agenzia delle Entrate con l'indicazione di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero.
- Produzione della documentazione necessaria ai fini della ricostruzione dei redditi prodotti all'estero con riferimento a ciascun periodo d'imposta.
- Emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento relativi alle eventuali maggiori imposte e sanzioni di infedele dichiarazione e degli atti di contestazioni di sanzioni per le violazioni RW.
- Versamento in unica soluzione (o in tre rate mensili) da parte del contribuente di tutte le imposte e delle sanzioni.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Costo della procedura (riduzione VD sanzioni da monitoraggio)

La misura dell'onere sanzionatorio dipende sostanzialmente dallo Stato in cui le attività sono state detenute nei periodi accertabili o vengano trasferite distinguendo tra:

- a) Paesi *non black list* (D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001): in tal caso la *sanzione è pari al 3%*;
- b) Paesi *black list "collaborativi"* (D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001) con i quali sussista un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio di informazioni (o che firmeranno un simile accordo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma in commento): anche in tal caso la *sanzione è pari al 3%*;
- c) Paesi *black list*: in tal caso la sanzione è pari al 6%

Per coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria, le sanzioni da monitoraggio sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale (con una riduzione del 50%, quindi, che le attesta rispettivamente all'1,5% ed al 3%) ove siano soddisfatte alternativamente le seguenti Condizioni alternative:

- a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996);
- b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- c) l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (*c.d. waiver*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Costo della procedura *(riduzione VD sanzioni da monitoraggio)*

A tale fine si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero (*rimpatrio giuridico*).

In caso di adesione all'atto di contestazione, le sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un terzo (rispettivamente lo 0,50% o l'1%), ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Qualora non si realizzi nessuna delle predette condizioni (es. nel caso in cui i beni restino allocati in un Paese black list, senza rilascio della citata documentazione all'intermediario finanziario), la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto (rispettivamente, quindi, il 2,25% ed il 4,5%), con la possibilità di fruire dell'ulteriore riduzione ad un terzo se si aderisce all'atto di contestazione (rispettivamente, quindi, lo 0,75% e l'1,5%).

Con riferimento alla misura delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale, appare opportuno precisare che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 5-quinquies del decreto legge, la disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra coloro che al termine di ciascun periodo d'imposta avevano la disponibilità delle attività.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Costo della procedura (sanzioni reddituali)

Per quanto riguarda la violazione di **infedele dichiarazione dei redditi** derivanti dalle attività detenute all'estero, la sanzione minima è pari al 100% delle imposte non corrisposte (120% in caso di omessa dichiarazione):

- aumentata di un terzo (133,33%; 160% in caso di omessa presentazione della dichiarazione), in caso di inadempimenti che riguardano redditi prodotti all'estero, per le violazioni commesse fino al 2007;

-raddoppiata (200%; 240% in caso di omessa presentazione della dichiarazione), per le violazioni, commesse dal 2008, relativamente ad investimenti patrimoniali ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato. Tale raddoppio non opera qualora tali Stati abbiano con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni.

- Nei confronti del contribuente che si avvalga della procedura di VD, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia d'imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute, è fissata al *minimo edittale, ridotto di un quarto*. In caso di adesione all'invito al contraddittorio, tale sanzione è *ulteriormente ridotta a un sesto*.

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Costo della procedura (sanzioni reddituali)

		MINIMO EDITTALE	RIDUZIONE VD	RIDUZIONE ADESIONE
"White List"	Italia	100%	75%	12,50%
"White List"	Eestero	133,33%	100%	16,67%
"Black List" (con scambio informativo ex	Italia	100%	75%	12,50%
"Black List" (con scambio informativo ex art. 26 Mod.OCSE)	Eestero	133,33%	100%	16,67%
"Black List" (senza scambio informativo ex art. 26 Mod.OCSE)	Italia	200%	150%	25%
"Black List" (senza scambio informativo ex art. 26 Mod.OCSE)	Eestero	266,67%	200%	33,33%

Voluntary disclosure

(Aspetti operativi)

Costo della procedura *(sanzioni reddituali)*

Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Per effettuare i versamenti non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Preme precisare che il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non è preclusivo dell'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice: pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l'Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà all'esercizio dell'azione accertatrice considerato che la definizione, per le modalità attraverso le quali si realizza, ha natura di accertamento parziale

Voluntary disclosure

(La sanatoria sui redditi nazionali)

Oltre alla possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all'estero, la legge 186/14 prevede la possibilità di sanare le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione (ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e Iva).

In particolare è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni (in materia di imposte) che sono state commesse fino alla data del 30 settembre 2014 da tutti i tipi di contribuenti, e quindi, **anche da coloro che non sono interessati dalla normativa del monitoraggio fiscale quali**, ad esempio, i soggetti che sono costituiti in forma societaria – società di persone e di capitale – ovvero gli imprenditori individuali.

Le caratteristiche della sanatoria nazionale sono le stesse di quella estera, per cui sono interessati tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento.

A livello operativo, i contribuenti sono tenuti a presentare, un'istanza di accesso alla procedura, fornendo spontaneamente all'amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili. Successivamente, sulla base di un invito a comparire che verrà emesso dall'Agenzia, occorrerà effettuare il versamento delle somme dovute.

Voluntary disclosure

(La sanatoria sui redditi nazionali)

I vantaggi che derivano dall'adesione alla collaborazione volontaria "nazionale" sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla collaborazione volontaria "estera" e, pertanto, sono costituiti dalla possibilità di beneficiare:

- di una riduzione delle sanzioni tributarie applicabili;
- della stessa copertura per i reati penali prevista per coloro che hanno posseduto capitali all'estero non dichiarati (ovvero, in particolare, la copertura avverso le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

L'adozione della sanatoria nazionale sarà particolarmente utile in combinazione con la VD estera vera e propria.

Voluntary disclosure

(ESEMPI)

Partecipazione qualificata detenuta occultamente nel Principato di Monaco

Si ipotizzi che un contribuente detenga “occultamente” nel Principato di Monaco una partecipazione qualificata, acquistata nel 2012, del valore di euro 10.000.000, in relazione alla quale abbia percepito nel 2013 dei dividendi per euro 400.000.

Il contribuente, pur sussistendo l’obbligo, non ha compilato il quadro RW per l’anno 2013 e non ha dichiarato i dividendi nel proprio Mod. UNICO 2014.

Su queste basi, a seguito dell’adesione alla procedura, il contribuente dovrà sopportare i seguenti oneri:

a) la sanzione per omessa compilazione del modulo RW (6%) ridotta alla metà (3%) e quindi ad un terzo (1%), pari ad euro 100.000;

b) l’IRPEF sul dividendo per euro 172.000 (assumendo un’aliquota del 43% applicabile all’importo di euro 400.000);

c) la sanzione per omessa dichiarazione del dividendo (determinata in base al reddito raddoppiato, riducendo l’ammontare di un quarto in applicazione delle disposizioni in esame ed ulteriormente applicando la previsione che prevede la riduzione ad un sesto in caso di adesione nell’ambito del contraddittorio), pari quindi ad euro 43.000.

Pertanto, il costo complessivo per il 2013 (esclusi gli interessi) ammonta ad euro 315.000 (100.000 + 172.000 + 43.000). TAX RATE = 3,15%

A tali oneri deve essere aggiunto quello per l’IVAFE pari, con riferimento al 2013, allo 0,15% del valore della partecipazione.

Voluntary disclosure

(ESEMPI)

Partecipazione qualificata detenuta occultamente nel Principato di Monaco

Si ipotizzi che un contribuente detenga “occultamente” nel Principato di Monaco una partecipazione qualificata, acquistata nel 2012, del valore di euro 10.000.000, con somme costituite all'estero e non dichiarati in Italia in relazione alla quale abbia percepito nel 2013 dei dividendi per euro 400.000.

Il contribuente, pur sussistendo l'obbligo, non ha compilato il quadro RW per l'anno 2013 e non ha dichiarato i dividendi nel proprio Mod. UNICO 2014.

Su queste basi, a seguito dell'adesione alla procedura, il contribuente dovrà sopportare i seguenti oneri:

- a) la sanzione per omessa compilazione del modulo RW (6%) ridotta alla metà (3%) e quindi ad un terzo (1%), pari ad euro 100.000;
- b) l'IRPEF: (i) sulle somme non dichiarate in Italia (€ 4.300.000); (ii) sul dividendo per € 172.000 (assumendo un'aliquota del 43% applicabile all'importo di euro 400.000);
- c) la sanzione per omessa dichiarazione (determinata in base al reddito raddoppiato, riducendo l'ammontare di un quarto in applicazione delle disposizioni in esame ed ulteriormente applicando la previsione che prevede la riduzione ad un sesto in caso di adesione nell'ambito del contraddittorio), pari quindi ad euro 1.118.000.

Pertanto, il costo complessivo per il 2013 (esclusi gli interessi) ammonta ad € 5.690.000 (100.000 + 4.300.000 + 172.000 + 1.118.000). TAX RATE = 56,90%

A tali oneri deve essere aggiunto quello per l'IVAFE pari, con riferimento al 2013, allo 0,15% del valore della partecipazione.

Voluntary disclosure

(ESEMPLI)

Immobilie detenute occultamente in Germania

Si ipotizzi che un contribuente detenga “occultamente” in Germania un immobile, acquistato nel 2012, del valore di euro 2.500.000, in relazione alla quale abbia percepito nel 2013 dei canoni di locazione per euro 100.000.

Il contribuente, pur sussistendo l’obbligo, non ha compilato il quadro RW per l’anno 2013 e non ha dichiarato i canoni di locazione nel proprio Mod. UNICO 2014.

Su queste basi, a seguito dell’adesione alla procedura, il contribuente dovrà sopportare i seguenti oneri:

a) la sanzione per omessa compilazione del modulo RW (3%) ridotta alla metà (1,5%) e quindi ad un terzo (0,5%), pari ad euro 12.500;

b) la maggiore IRPEF sul canone di locazione per euro 43.000 (assumendo un’aliquota del 43% applicabile all’importo di euro 100.000);

c) la sanzione per omessa dichiarazione del canone (determinata aumentando il reddito di un terzo - 133% - riducendo l’ammontare di un quarto in applicazione delle disposizioni in esame ed ulteriormente applicando la previsione che prevede la riduzione ad un sesto in caso di adesione nell’ambito del contraddittorio), pari quindi ad euro 7.150.

Pertanto, il costo complessivo per il 2013 (esclusi gli interessi) ammonta ad euro 62.650 (12.500 + 43.000 + 7.150) - TAX RATE = 2,5%

A tali oneri deve essere aggiunto quello per l’IVIE pari, con riferimento al 2013, allo 0,76% del valore dell’immobile, al netto del credito d’imposta fruibile in base a quanto corrisposto in Germania sul medesimo immobile in applicazione dell’IMU tedesca (*cd. Grundsteuer*).

Voluntary disclosure

(ESEMPI)

Immobilie detenute occultamente in Germania

Si ipotizzi che un contribuente detenga "occultamente" in Germania un immobile, acquistato nel 2012, del valore di euro 2.500.000, con somme costituite all'estero e non dichiarati in Italia in relazione alla quale abbia percepito nel 2013 dei canoni di locazione per euro 100.000.

Il contribuente, pur sussistendo l'obbligo, non ha compilato il quadro RW per l'anno 2013 e non ha dichiarato i canoni di locazione nel proprio Mod. UNICO 2014.

Su queste basi, a seguito dell'adesione alla procedura, il contribuente dovrà sopportare i seguenti oneri:

a) la sanzione per omessa compilazione del modulo RW (3%) ridotta alla metà (1,5%) e quindi ad un terzo (0,5%), pari ad euro 12.500;

b) la maggiore IRPEF, sul valore dell'immobile (€ 1.075.000) e sul canone di locazione per € 43.000 (assumendo un'aliquota del 43%);

c) la sanzione per omessa dichiarazione del canone (determinata aumentando il reddito di un terzo - 133% - riducendo l'ammontare di un quarto in applicazione delle disposizioni in esame ed ulteriormente applicando la previsione che prevede la riduzione ad un sesto in caso di adesione nell'ambito del contraddittorio), pari quindi ad euro 139.750.

Pertanto, il costo complessivo per il 2013 (esclusi gli interessi) ammonta ad euro 1.270.250 (12.500 + 1.075.000 + 43.000 + 139.750) - TAX RATE = 50,81%

A tali oneri deve essere aggiunto quello per l'IVIE pari, con riferimento al 2013, allo 0,76% del valore dell'immobile, al netto del credito d'imposta fruibile in base a quanto corrisposto in Germania sul medesimo immobile in applicazione dell'IMU tedesca (*cd. Grundsteuer*).

Voluntary disclosure

(ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO)

Adeguate verifica

Il Ministero dell'Economia, già il 31 gennaio 2014, è intervenuto per sottolineare che il provvedimento sulla VD **non poteva avere alcun impatto sull'applicazione della disciplina antiriciclaggio**. Il Ministero affermava che le esimenti operavano "esclusivamente sul piano fiscale", mentre restavano immutati gli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, e segnalazione delle operazioni sospette, salva l'applicazione di misure rafforzate in caso di elevato rischio di riciclaggio, ad esempio ove i capitali fossero detenuti in Paesi ad alto rischio.

Segnalazioni operazioni sospette (1)

L'obbligo di eseguire la segnalazione scatta quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. In una situazione nella quale un cliente si avvale di una norma che prevede essenzialmente un regime premiale rispetto alle sanzioni penali per i delitti tributari e per il successivo riciclaggio o autoriciclaggio, nessuna persona ragionevole potrà escludere il sospetto che:

- i beni possano aver avuto origine da attività criminose (i delitti tributari, per l'appunto);
- l'interessato sia consapevole della loro origine e detenga e/o utilizzi intenzionalmente i beni.

In breve, non si vede come i professionisti e gli intermediari ai quali i clienti si rivolgeranno prima, durante e dopo la procedura, possano esimersi dall'eseguire la segnalazione.

Voluntary disclosure

(ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO)

Segnalazioni operazioni sospette (2)

Per gli investimenti provenienti da Paesi black-list il sospetto sarà ulteriormente rafforzato dalla presunzione di evasione introdotta dall'art. 12, D.L. n. 78/2009 anche se "tale presunzione, operando ai soli fini fiscali e fino a prova contraria, non può costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio". Non va perso di vista il fatto che l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che arriva fino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, salvo che il fatto costituisca reato.

In occasione delle operazioni di emersione dello scudo fiscale, il Legislatore scelse esplicitamente di esonerare i destinatari dall'obbligo di segnalazione relativamente ai rimpatri per i quali si determinava l'effetto di esclusione della punibilità per certi reati e il Ministero dell'Economia ebbe modo di sottolineare che le operazioni di rimpatrio dovevano essere considerate ad alto rischio di riciclaggio, richiedendo che intermediari e professionisti acquisissero informazioni e riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto di rientro, atti a ricostruire l'origine degli stessi.

Daniele Majorana

Dottore Commercialista - Revisore
Contabile

Via Camperio, 9

20123 - Milano

Tel. 02/30.322.323

Fax 02/30.322.333

Mobile 347/711.16.13

dmj@studiomajorana.eu